

VADEMECUM ASSENZE **A.S. 2025/2026**

Nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado, è individuato un docente referente alla dispersione e all'obbligo scolastico, con il compito di rilevare ogni quindici giorni il numero delle assenze, al fine di accertare il raggiungimento di almeno i 3/4 del monte ore annuo personalizzato di frequenza previsto dalla legge per la validità dell'anno scolastico (ai sensi dell'art. 35 del Regolamento di Istituto, in ottemperanza all'art. 11 comma 1 D.lgs 59/04; D.P.R. 122/2009; C.M. nota 1865 del 10/10/2017; D.P.R. 65/2017; L. 13/11/2023 n.159). I giorni di assenza consentiti, cui vanno aggiunte le ore perse per entrate posticipate o uscite anticipate, sono **circa 40 (247 ore)**. All'inizio dell'anno, il Collegio approva la possibilità di derogare al numero di giorni di assenza per motivi di salute debitamente certificati.

CONTROLLO DELLE ASSENZE E COMPILAZIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO

Tutti i docenti hanno il dovere di firmare il registro elettronico, di **registrare le assenze degli alunni nella propria ora di lezione, ivi compresi gli ingressi in ritardo o le uscite anticipate**. Il docente della prima ora, inoltre, annota sul registro elettronico anche le eventuali giustificazioni delle assenze effettuate **entro le ore 10:30**.

Il coordinatore di classe ha il compito di:

- **supervisionare l'avvenuta compilazione del registro elettronico da parte dei colleghi,**
- **controllare costantemente il numero delle assenze effettuate dagli alunni e le giustificazioni sul registro elettronico;**
- **comunicare alla Dirigente e alla Referente per l'obbligo scolastico i casi di alunni che effettuano tra le quindici e le venti assenze prolungate o saltuarie**, al fine di consentire alla scuola di accertarne il motivo, e dare seguito alle disposizioni vigenti in ordine al contrasto alla dispersione. L'art. 570 del Codice penale prevede l'inasprimento delle sanzioni a carico dei genitori dei minori che non adempiono all'obbligo dell'istruzione anche in caso di elusione (mancata o saltuaria presenza).

PERMESSI PER RITARDI E USCITE ANTICIPATE

Gli alunni in ritardo rispetto all'inizio dell'orario delle lezioni sono comunque ammessi in classe, se accompagnati da un genitore. Gli alunni, muniti di permesso, raggiungono la propria aula. Il docente annota il ritardo sul registro di classe e l'ora di entrata. Si precisa che entrate posticipate e uscite anticipate rientrano nel computo dei giorni di assenza.

Gli insegnanti comunicano alla Dirigente Scolastica e alla referente per l'obbligo scolastico casi di sistematico ritardo per il seguito di competenza. Qualora l'alunno non fosse accompagnato, il collaboratore all'ingresso provvede a far chiamare telefonicamente il genitore per accertarsi che questi sia a conoscenza dell'entrata in ritardo. Dopo 5 entrate posticipate i genitori verranno convocati dal coordinatore di classe.

Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado: in presenza di particolari situazioni accertate e documentate (prescrizioni di terapie di riabilitazione, pendolarismo, ecc.) e su richiesta scritta da parte dei genitori, la Dirigente può concedere un permesso di entrata ritardata o di uscita anticipata.

Si raccomanda ai docenti e alle famiglie di richiedere il certificato di prognosi al medico solo e soltanto nel caso in cui l'alunno/a abbia totalizzato un numero di assenze, anche saltuarie, comprese tra le 15 e le 20. In questo caso, il certificato deve attestare i giorni di riposo e cura prescritti dal pediatra, al fine di scorporare le assenze dal conteggio del monte ore necessario al superamento dell'anno scolastico.

Nel caso in cui le assenze superassero le 15 senza valide motivazioni, il docente prevalente o il coordinatore che richiede deve avvertire le figure preposte al monitoraggio delle assenze, al fine di consentire una prima convocazione della famiglia, che ha lo scopo di: sensibilizzare alla puntualità e assiduità della frequenza, informare sulla normativa vigente in materia di dispersione scolastica e relative conseguenze in caso di mancata frequenza, far firmare e consegnare l'informativa sulle assenze.

Si ricorda, infine, che il mancato assolvimento dell'obbligo di frequenza sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria, oltre a comportare la non ammissione alla classe successiva, costituisce un reato. La scuola è tenuta – ai sensi dell'art.5 comma 1 e 2 del DPR 89/2009 a informare i Servizi sociali e il tribunale dei minori.

ASSENZE PER MOTIVI PERSONALI / FAMILIARI

In tutti e tre gli ordini di scuola, nel caso di assenze per motivi familiari e personali, si raccomanda ai docenti di sensibilizzare i genitori, affinché essi informino preventivamente e/o tempestivamente la scuola, preannunciando le giornate di assenza ed il motivo.

Alla scuola secondaria di primo grado, il genitore è tenuto a giustificare ogni assenza sul registro elettronico, indicando la motivazione generica (motivi di salute, di famiglia, ecc). Dopo il terzo giorno, se l'assenza risulta ancora non giustificata, il coordinatore di classe sollecita la famiglia.

ASSENZE PER VISITE SPECIALISTICHE/DAY HOSPITAL

In caso di visita specialistica/day hospital, il genitore consegna al docente coordinatore di classe il certificato rilasciato dal medico/struttura ospedaliera.

La Dirigente Scolastica, in accordo con il Collegio docenti, può concedere, su richiesta della famiglia o tutore legale, riduzioni dell'orario per quegli alunni che, per serie e comprovate ragioni, necessitano di un orario personalizzato.

Le referenti

Piccolo Raffaella
Rizzo Monica
Truono Dora
Iannuccilli Sabrina